



Azienda Sanitaria Locale  
Salerno 2

Servizio Ispettivo

Via Nizza, 146 - 84134 Salerno

FAX

Prot.n. *10809*

del - 7 MAR. 2002

*m. 226*

Alle OO.SS. della Dirigenza  
Medica e Veterinaria  
Alle OO.SS. della Dirigenza  
Ruoli Sanitario, Profes=  
sionale, Tecnico e Ammi=  
nistrativo  
Alle OO.SS. del Comparto  
Al Presidente R.S.U. Aziendale  
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare N.15 dell'8.1.2002.-

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della Circolare n.15 dell'8.1.2002, rappresentando, come si evince dagli indirizzi, che i Dirigenti di questa Azienda sono stati investiti affinché provvedessero alla presenza visione della medesima da parte di tutti i dipendenti preposti a Servizi ed Unità Operative.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Maria Teresa Bruni)



## Azienda Sanitaria Locale Salerno 2

Servizio Ispettivo

Via Nizza, 146 - 84124 Salerno

Prot. n° 15 del 8 GEN. 2002

Ai Dirigenti Funzioni Centrali

Ai Dirigenti Sanitari dei  
PP. OO e dei Distretti

Ai Dirigenti Amministrativi dei  
PP. OO e dei Distretti

Al Direttore Sanitario e al  
Dirigente Amministrativo  
Dipartimento di Prevenzione

L O R O S E D I

**Lettera Circolare n° 15 del 8 GEN. 2002**

Oggetto : Le attività incompatibili ed il Servizio Ispettivo nell'Azienda Sanitaria. Attuazione Legge n° 412/99 - art. 4 co° 7. Legge 662/96 art. 1 commi da 56 a 65.

Come è noto per il personale dipendente del Comparto Sanità Pubblica (3° Liv-8° Bis) e per il personale dirigente medico e veterinario e per il personale dell'area dirigenziale Sanitaria, Amministrativa, Tecnica e Professionale, le leggi n° 412/91 e n° 662/96 hanno introdotto rilevanti innovazioni in tema d'incompatibilità.

Al riguardo la legge 662/96 ha previsto l'istituzione del Servizio Ispettivo presso le pubbliche amministrazioni.

Questa Azienda, con deliberazione n° 1791 del 25-11-97 ha istituito tale Servizio che, per motivi organizzativi e funzionali, è stato attivato quale ufficio di coordinamento ispettivo anche perché carente di un proprio organico.

Infatti le verifiche fin ora effettuate sono state affidate ad apposite commissioni di volta in volta costituite, a seguito di segnalazione, anche anonime, che pervenivano all'Azienda.

Atteso che, invece, occorre dare compiuta attuazione ai dettati normativi (L.662/96 e D.L.vo 286/99) provvedendo ad effettuare verifiche a campione per l'accertamento delle incompatibilità, perché venga prestata la dovuta attenzione, qui di seguito si riportano le principali disposizioni cui occorre attenersi.

In particolare:

Il co. 7 dell'art. 4 della L.30-12-91 n° 412 testualmente recita "Con il S.S.N. può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il S.S.N.". Il rapporto di lavoro con il S.S.N. è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o



## Azienda Sanitaria Locale Salerno 2

con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interesse con lo stesso”.

In tale comma trova fondamento anche l'esercizio dell'attività libero - professionale intramuraria che, sebbene compatibile con il rapporto unico di impiego, non può essere svolta presso strutture private convenzionate con il S.S.N.

Questo principio è stato ripreso anche nell'art.5 - I° co. della L. 662/96 in cui si statuisce che l'esercizio della libera attività intramuraria è incompatibile con la libera professione ed ancora che l'esercizio della libera professione extramuraria non può essere svolta presso le strutture pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso strutture private anche se parzialmente accreditate.

- Il co. 60 dell'art. 1 della legge 662/96 dispone che “al di fuori dei casi previsti dal comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa - la richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego”.  
A tal riguardo si rappresenta la necessità di attenersi alle determinazioni di cui all'atto deliberativo n° 1032 del 26-09-2000 per ciò che concerne il rilascio dell'autorizzazione.
- Il co. 56 dell'art.1 della legge 662/96 prevede: “le disposizioni di cui all'art.58 co. 1 del D.L. n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno”.
- Dal disposto del co. 61 art. 1 della legge 662/96 si evince che sono inoltre consentite: “prestazioni per attività di lavoro subordinato o autonomo al di fuori del rapporto d'impiego con l'Amministrazione di appartenenza rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale”.
- Il co. 58 del predetto art.1 dispone : “ la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può comunque essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro 15 giorni



## Azienda Sanitaria Locale Salerno 2

all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione della attività lavorativa....".

- E' opportuno inoltre richiamare l'attenzione anche sulle nuove disposizioni contenute nell'art.2 co. 1 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e Veterinaria e dell'area della Dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N, pubblicato sulla G.U. n° 54 del 6.3.2001 che così statuisce " nei casi in cui risultano comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto". Si rappresenta altresì, che ai sensi del co. 61 art. 1 della L.n°662/96 : **"la violazione del divieto di cui al co. 60, la mancata comunicazione di cui al co.58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro"**.

Di tanto se ne dà informativa atteso che ai sensi del co.62 -art.1-L.662/96, come già evidenziato, l'Azienda, per il tramite del Servizio Ispettivo, è tenuta ad effettuare "verifiche a campione" sui dipendenti, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle precitate disposizioni

Pertanto i dirigenti in indirizzo sono invitati a far sottoscrivere ad ognuno dei dipendenti in forza all'unità, la presa visione della presente avvalendosi a tal scopo del modulo allegato.

I suddetti Dirigenti avranno altresì cura, dopo aver verificato l'avvenuta sottoscrizione da parte di tutto il personale dipendente, di trasmettere copia del foglio firmato al Servizio Ispettivo.  
**B.V/C.R**

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Maria Teresa Bruni

Il Direttore Sanitario  
Dr. Vincenzo Caporale

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Testa